

**LA TUTELA DELL'OPERATORE SANITARIO
CON DISTURBI PSICHIATRICI E IL RISCHIO PER
I TERZI
IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE**

*PROF. PAOLO PASCUCCI
UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO
OSSERVATORIO OLYMPUS*

BOLOGNA, 30 OTTOBRE 2024

**IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE RISPETTO
ALLA TUTELA DELL'OPERATORE SANITARIO
CON DISTURBI PSICHIATRICI ED AL RISCHIO
PER I TERZI E PER LA SICUREZZA DELLE CURE**

**NON ESISTE, A QUANTO CONSTA, UNA
ESPLICITA PREVISIONE NORMATIVA CHE TRATTI
SPECIFICAMENTE QUESTO ARGOMENTO**


LA BORSA DEL MEDICO



LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI DEL GIURISTA



LA LEGGE E I PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO



L'ORDINAMENTO GIURIDICO NON AMMETTE LACUNE

**ANCHE IN MANCANZA DI UNA SPECIFICA
DISPOSIZIONE CHE DISCIPLINI UNA DETERMINATA
FATTISPECIE, È SEMPRE POSSIBILE RINVENIRE,
ATTRAVERSO ALCUNI STRUMENTI
INTERPRETATIVI, LA REGOLA APPLICABILE A
QUELLA FATTISPECIE**

COME SI INTERPRETA LA LEGGE?

ARTICOLO 12 DELLE DISPOSIZIONI PRELIMINARI AL CODICE CIVILE

**NELL'APPLICARE LA LEGGE, NON SI PUÒ AD ESSA
ATTRIBUIRE ALTRO SENSO CHE QUELLO FATTO PALESE
DAL SIGNIFICATO PROPRIO DELLE PAROLE SECONDO LA
CONNESSIONE DI ESSE, E DALLA INTENZIONE DEL
LEGISLATORE**

INTERPRETAZIONE LETTERALE E SISTEMATICA

Interpretazione letterale	Interpretazione sistematica (o logica)
<p>attribuzione a ogni parola della norma il significato preciso che scaturisce dalla presenza di quella parola in tale contesto</p>	<p>muovendo dall'intero sistema normativo vigente (e non solo dalla singola norma), si giunge a ricostruire la ratio legis ovvero la finalità sociale o economica della norma giuridica. Questo apre la strada alla cosiddetta interpretazione teleologica o finalistica, che dà un valore preponderante allo scopo della norma, consentendo anche di attualizzare il significato della norma stessa, ad esempio alla luce del progresso tecnologico o scientifico.</p>

L'ANALOGIA

ARTICOLO 12 DELLE DISPOSIZIONI PRELIMINARI AL CODICE CIVILE

SE UNA CONTROVERSIA NON PUÒ ESSERE DECISA CON UNA PRECISA DISPOSIZIONE, SI HA RIGUARDO ALLE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO CASI SIMILI O MATERIE ANALOGHE, MENTRE SE IL CASO RIMANE ANCORA DUBBIO, SI DECIDE SECONDO I PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO STATO.

L'ANALOGIA CONSISTE NEL PROCEDIMENTO MEDIANTE IL QUALE L'INTERPRETE DEL DIRITTO, DI FRONTE AD UNA LACUNA, APPLICA LE NORME PREVISTE PER CASI SIMILI O MATERIE ANALOGHE

IL DIVIETO DI ANALOGIA

ARTICOLO 14 DELLE DISPOSIZIONI PRELIMINARI AL CODICE CIVILE

L'APPLICAZIONE DELL'ANALOGIA NON È CONSENTITA PER LE LEGGI PENALI ED ECCEZIONALI CHE DEBBONO ESSERE INTERPRETATE RESTRITTIVAMENTE SE *IN MALAM PARTEM*, CIOÈ SE SFAVOREVOLI AL REO, MENTRE SONO ESTENSIBILI *IN BONAM PARTEM*, VALE A DIRE SE FAVOREVOLI AL REO

The background features a light gray gradient with several realistic water droplets of various sizes scattered in the corners. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance.

LA DISCIPLINA DEL MEDICO COMPETENTE

LA DEFINIZIONE DI MEDICO COMPETENTE

ARTICOLO 2, LETTERA H), D.LGS. N. 81/2008

MEDICO IN POSSESSO DI UNO DEI TITOLI E DEI REQUISITI FORMATIVI E PROFESSIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 38, CHE COLLABORA, SECONDO QUANTO PREVISTO ALL'ARTICOLO 29, COMMA 1, CON IL DATORE DI LAVORO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ED È NOMINATO DALLO STESSO PER EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA E PER TUTTI GLI ALTRI COMPITI DI CUI AL PRESENTE DECRETO

•

LA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

ART. 18, COMMA 1, LETTERA A), D.LGS. N. 81/2008

IL DATORE DI LAVORO, CHE ESERCITA LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3, E I DIRIGENTI, CHE ORGANIZZANO E DIRIGONO LE STESSE ATTIVITÀ SECONDO LE ATTRIBUZIONI E COMPETENZE AD ESSI CONFERITE, DEVONO:

A) NOMINARE IL MEDICO COMPETENTE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CASI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO E QUALORA RICHIESTO DALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 28

.

GLI OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

ARTICOLO 25

DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

ART. 25, LETT. A)

COLLABORA CON IL DATORE DI LAVORO E CON IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI, ANCHE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE, OVE NECESSARIO, DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA, ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA ATTUAZIONE DELLE MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA INTEGRITÀ PSICO-FISICA DEI LAVORATORI, ALL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI, PER LA PARTE DI COMPETENZA, E ALLA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO CONSIDERANDO I PARTICOLARI TIPI DI LAVORAZIONE ED ESPOSIZIONE E LE PECULIARI MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL LAVORO. COLLABORA INOLTRE ALLA ATTUAZIONE E VALORIZZAZIONE DI PROGRAMMI VOLONTARI DI "PROMOZIONE DELLA SALUTE", SECONDO I PRINCIPI DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

ART. 58, COMMA 1, LETT. C):

ARRESTO FINO A TRE MESI O CON L'AMMENDA DA 400 A 1.600 EURO CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

ART. 25, LETT. B)

PROGRAMMA ED EFFETTUA LA SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 41 ATTRAVERSO PROTOCOLLI SANITARI DEFINITI IN FUNZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E TENENDO IN CONSIDERAZIONE GLI INDIRIZZI SCIENTIFICI PIÙ AVANZATI

ART. 58, COMMA 1, LETT. B):

ARRESTO FINO A DUE MESI O CON L'AMMENDA DA 300 A 1.200 EURO

ART. 25, LETT. C)

ISTITUISCE, AGGIORNA E CUSTODISCE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, UNA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO PER OGNI LAVORATORE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA; TALE CARTELLA È CONSERVATA CON SALVAGUARDIA DEL SEGRETO PROFESSIONALE E, SALVO IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA E LA TRASCRIZIONE DEI RELATIVI RISULTATI, PRESSO IL LUOGO DI CUSTODIA CONCORDATO AL MOMENTO DELLA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

ART. 58, COMMA 1, LETT. B):

ARRESTO FINO A DUE MESI O CON L'AMMENDA DA 300 A 1.200 EURO

ART. 25, LETT. D)

CONSEGNA AL DATORE DI LAVORO, ALLA CESSAZIONE DELL'INCARICO, LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA IN SUO POSSESSO, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 GIUGNO 2003, N. 196, E CON SALVAGUARDIA DEL SEGRETO PROFESSIONALE

ART. 58, COMMA 1, LETT. A):

ARRESTO FINO A UN MESE O CON L'AMMENDA DA 200 A EURO 800

ART. 25, LETT. E)

CONSEGNA AL LAVORATORE, ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, COPIA DELLA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO, E GLI FORNISCE LE INFORMAZIONI NECESSARIE RELATIVE ALLA CONSERVAZIONE DELLA MEDESIMA

ART. 58, COMMA 1, LETT. A):

ARRESTO FINO A UN MESE O CON L'AMMENDA DA 200 A EURO 800

L'ORIGINALE DELLA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO VA CONSERVATA, NEL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, PER ALMENO DIECI ANNI, SALVO IL DIVERSO TERMINE PREVISTO DA ALTRE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETO

ART. 25, LETT. E-BIS)

IN OCCASIONE DELLA VISITA MEDICA PREVENTIVA O DELLA VISITA MEDICA PREVENTIVA IN FASE PREASSUNTIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 41, RICHIEDE AL LAVORATORE DI ESIBIRE COPIA DELLA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO RILASCIATA ALLA RISOLUZIONE DEL PRECEDENTE RAPPORTO DI LAVORO E NE VALUTA IL CONTENUTO AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ, SALVO CHE NE SIA OGGETTIVAMENTE IMPOSSIBILE IL REPERIMENTO

ART. 25, LETT. G)

FORNISCE INFORMAZIONI AI LAVORATORI SUL SIGNIFICATO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA CUI SONO SOTTOPOSTI E, NEL CASO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CON EFFETTI A LUNGO TERMINE, SULLA NECESSITÀ DI SOTTOPORSI AD ACCERTAMENTI SANITARI ANCHE DOPO LA CESSAZIONE DELLA ATTIVITÀ CHE COMPORTA L'ESPOSIZIONE A TALI AGENTI. FORNISCE ALTRESÌ, A RICHIESTA, INFORMAZIONI ANALOGHE AI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

ART. 58, COMMA 1, LETT. B):

ARRESTO FINO A DUE MESI O CON L'AMMENDA DA 300 A 1.200 EURO

ART. 25, LETT. H)

**INFORMA OGNI LAVORATORE INTERESSATO DEI RISULTATI DELLA
SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 41 E, A RICHIESTA
DELLO STESSO, GLI RILASCIA COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE
SANITARIA**

ART. 58, COMMA 1, LETT. D):

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 600 A 2.000 EURO

ART. 25, LETT. I)

COMUNICA PER ISCRITTO, IN OCCASIONE DELLE RIUNIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 35, AL DATORE DI LAVORO, AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE DAI RISCHI, AI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, I RISULTATI ANONIMI COLLETTIVI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA EFFETTUATA E FORNISCE INDICAZIONI SUL SIGNIFICATO DI DETTI RISULTATI AI FINI DELLA ATTUAZIONE DELLE MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA INTEGRITÀ PSICO-FISICA DEI LAVORATORI

ART. 58, COMMA 1, LETT. D):

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 600 A 2.000 EURO

ART. 25, LETT. L)

VISITA GLI AMBIENTI DI LAVORO ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO O A CADENZA DIVERSA CHE STABILISCE IN BASE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI; LA INDICAZIONE DI UNA PERIODICITÀ DIVERSA DALL'ANNUALE DEVE ESSERE COMUNICATA AL DATORE DI LAVORO AI FINI DELLA SUA ANNOTAZIONE NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ART. 58, COMMA 1, LETT. C):

ARRESTO FINO A TRE MESI O CON L'AMMENDA DA 400 A 1.600 EURO

ART. 25, LETT. M)

PARTECIPA ALLA PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI I CUI RISULTATI GLI SONO FORNITI CON TEMPESTIVITÀ AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

ART. 25, LETT. N)

COMUNICA, MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE, IL POSSESSO DEI TITOLI E REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 38 AL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI ENTRO IL TERMINE DI SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO

ART. 25, LETT. N-BIS

IN CASO DI IMPEDIMENTO PER GRAVI E MOTIVATE RAGIONI, COMUNICA PER ISCRITTO AL DATORE DI LAVORO IL NOMINATIVO DI UN SOSTITUTO, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 38, PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE DURANTE IL RELATIVO INTERVALLO TEMPORALE SPECIFICATO

ALTRI OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

ART. 40, COMMA 1, D.LGS. N. 81/2008

RAPPORTI DEL MEDICO COMPETENTE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

ENTRO IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO SUCCESSIVO ALL'ANNO DI RIFERIMENTO IL MEDICO COMPETENTE TRASMETTE, ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA, AI SERVIZI COMPETENTI PER TERRITORIO LE INFORMAZIONI, ELABORATE EVIDENZIANDO LE DIFFERENZE DI GENERE, RELATIVE AI DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI, SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA SECONDO IL MODELLO IN ALLEGATO 3B.

ART. 58, COMMA 1, LETT. E)

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 1.000 A 4.000 EURO

**L'ATTIVITÀ DEL MEDICO COMPETENTE
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 25 E 41,
D.LGS. N. 81/ 2008**

DEFINIZIONE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

ARTICOLO 2, LETT. M), D.LGS. N. 81/2008

INSIEME DEGLI ATTI MEDICI, FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLO STATO DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI, IN RELAZIONE ALL'AMBIENTE DI LAVORO, AI FATTORI DI RISCHIO PROFESSIONALI E ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

DEFINIZIONE DI SALUTE

ARTICOLO 2, LETT. O), D.LGS. N. 81/2008

**STATO DI COMPLETO BENESSERE FISICO,
MENTALE E SOCIALE, NON CONSISTENTE SOLO IN
UN'ASSENZA DI MALATTIA O D'INFERMITÀ**

DEFINIZIONE DI PREVENZIONE

ARTICOLO 2, LETT. N), D.LGS. N. 81/2008

**IL COMPLESSO DELLE DISPOSIZIONI O MISURE NECESSARIE
ANCHE SECONDO LA PARTICOLARITÀ DEL LAVORO, L'ESPERIENZA
E LA TECNICA, PER EVITARE O DIMINUIRE I RISCHI PROFESSIONALI
NEL RISPETTO DELLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE E
DELL'INTEGRITÀ DELL'AMBIENTE ESTERNO**

I RISCHI DELLE MISURE DI PREVENZIONE PER I TERZI

ARTICOLO 18, COMMA 1, LETT. Q), D.LGS. N. 81/2008

IL DATORE DI LAVORO, CHE ESERCITA LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3, E I DIRIGENTI, CHE ORGANIZZANO E DIRIGONO LE STESSE ATTIVITÀ SECONDO LE ATTRIBUZIONI E COMPETENZE AD ESSI CONFERITE, DEVONO PRENDERE APPROPRIATI PROVVEDIMENTI PER EVITARE CHE LE MISURE TECNICHE ADOTTATE POSSANO CAUSARE RISCHI PER LA SALUTE DELLA POPOLAZIONE O DETERIORARE L'AMBIENTE ESTERNO VERIFICANDO PERIODICAMENTE LA PERDURANTE ASSENZA DI RISCHIO

I PRINCIPI DELL'ATTIVITÀ DEL MEDICO COMPETENTE

ART. 39, COMMA 1, D.LGS. N. 81/2008

**L'ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE È SVOLTA SECONDO
I PRINCIPI DELLA MEDICINA DEL LAVORO E DEL CODICE
ETICO DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE DI
SALUTE OCCUPAZIONALE (ICOH)**

CODICE ETICO ICOH, PARAGRAFO 11

DOVERI E COMPITI DEGLI OPERATORI DI MEDICINA DEL LAVORO

QUALORA LE CONDIZIONI DI SALUTE DEL LAVORATORE E LA NATURA DEL LAVORO SVOLTO SIANO TALI DA **METTERE IN PERICOLO LA SICUREZZA DEGLI ALTRI**, IL LAVORATORE DEVE ESSERE CHIARAMENTE INFORMATO DELLA SITUAZIONE. NEL CASO DI CIRCOSTANZE PARTICOLARMENTE PERICOLOSE, OCCORRE INFORMARE LA DIREZIONE E, SE PREVISTO DAI REGOLAMENTI NAZIONALI, ANCHE LE AUTORITÀ COMPETENTI DEVONO ESSERE INFORMATE **SULLE MISURE NECESSARIE A SALVAGUARDARE I TERZI**. NEL FORNIRE LE INFORMAZIONI, GLI OPERATORI DI MEDICINA DEL LAVORO DOVRANNO CERCARE UN **COMPROMESSO TRA L'IMPIEGO DEL LAVORATORE INTERESSATO E LA SICUREZZA E LA SALUTE DI COLORO CHE NE POTREBBERO VENIRE DANNEGGIATI**.

LA SICUREZZA DELLE CURE

LEGGE 8 MARZO 2017 , N. 24

***DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CURE E DELLA
PERSONA ASSISTITA, NONCHÈ IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE***

LEGGE 8 MARZO 2017 , N. 24

ARTICOLO 1

SICUREZZA DELLE CURE IN SANITÀ

- **1. LA SICUREZZA DELLE CURE È PARTE COSTITUTIVA DEL DIRITTO ALLA SALUTE ED È PERSEGUITA NELL'INTERESSE DELL'INDIVIDUO E DELLA COLLETTIVITÀ.**
- **2. LA SICUREZZA DELLE CURE SI REALIZZA ANCHE MEDIANTE L'INSIEME DI TUTTE LE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E ALLA GESTIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE E L'UTILIZZO APPROPRIATO DELLE RISORSE STRUTTURALI, TECNOLOGICHE E ORGANIZZATIVE.**
- **3. ALLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL RISCHIO MESSE IN ATTO DALLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE, PUBBLICHE E PRIVATE, È TENUTO A CONCORRERE TUTTO IL PERSONALE, COMPRESI I LIBERI PROFESSIONISTI CHE VI OPERANO IN REGIME DI CONVENZIONE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.**

I CASI IN CUI È NECESSARIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA

ARTICOLO 41, COMMA 1, D.LGS. N. 81/2008

LA SORVEGLIANZA SANITARIA È EFFETTUATA DAL MEDICO COMPETENTE:

A) NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE, DALLE INDICAZIONI FORNITE DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 6;

B) QUALORA IL LAVORATORE NE FACCI A RICHIESTA E LA STESSA SIA RITENUTA DAL MEDICO COMPETENTE CORRELATA AI RISCHI LAVORATIVI.

**OGGETTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA:
VISITA PREVENTIVA**

ARTICOLO 41, COMMA 2, D.LGS. N. 81/2008

LA SORVEGLIANZA SANITARIA COMPRENDE:

**A) VISITA MEDICA PREVENTIVA INTESA A CONSTATARE L'ASSENZA DI
CONTROINDICAZIONI AL LAVORO CUI IL LAVORATORE È DESTINATO AL
FINE DI VALUTARE LA SUA **IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA**;**

OGGETTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA: VISITA PERIODICA

ARTICOLO 41, COMMA 2, D.LGS. N. 81/2008

B) VISITA MEDICA PERIODICA PER CONTROLLARE LO STATO DI SALUTE DEI LAVORATORI ED ESPRIMERE IL GIUDIZIO DI **IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA. LA PERIODICITÀ DI TALI ACCERTAMENTI, QUALORA NON PREVISTA DALLA RELATIVA NORMATIVA, VIENE STABILITA, DI NORMA, IN UNA VOLTA L'ANNO. TALE PERIODICITÀ PUÒ ASSUMERE CADENZA DIVERSA, STABILITA DAL MEDICO COMPETENTE IN FUNZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO.**

L'ORGANO DI VIGILANZA, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, PUÒ DISPORRE CONTENUTI E PERIODICITÀ DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DIFFERENTI RISPETTO A QUELLI INDICATI DAL MEDICO COMPETENTE

**OGGETTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA:
VISITA A RICHIESTA DEL LAVORATORE**

ARTICOLO 41, COMMA 2, D.LGS. N. 81/2008

C) VISITA MEDICA SU RICHIESTA DEL LAVORATORE, QUALORA SIA RITENUTA DAL MEDICO COMPETENTE CORRELATA AI RISCHI PROFESSIONALI O ALLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE, SUSCETTIBILI DI PEGGIORAMENTO A CAUSA DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA, AL FINE DI ESPRIMERE IL GIUDIZIO DI **IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA**

**OGGETTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA:
VISITA PER CAMBIO DELLA MANSIONE**

ARTICOLO 41, COMMA 2, D.LGS. N. 81/2008

**D) VISITA MEDICA IN OCCASIONE DEL CAMBIO DELLA MANSIONE
ONDE VERIFICARE L'**IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA**;**

**OGGETTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA:
VISITA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

ARTICOLO 41, COMMA 2, D.LGS. N. 81/2008

**E) VISITA MEDICA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NEI CASI
PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE.**

**OGGETTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA:
VISITA PREVENTIVA PREASSUNTIVA**

ARTICOLO 41, COMMA 2, D.LGS. N. 81/2008

E-BIS) VISITA MEDICA PREVENTIVA IN FASE PREASSUNTIVA

**OGGETTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA
VISITA ALLA RIPRESA DEL LAVORO**

ARTICOLO 41, COMMA 2, D.LGS. N. 81/2008

E-TER) VISITA MEDICA PRECEDENTE ALLA RIPRESA DEL LAVORO, A SEGUITO DI ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE DI DURATA SUPERIORE AI SESSANTA GIORNI CONTINUATIVI, AL FINE DI VERIFICARE L'IDONEITÀ ALLA MANSIONE****

I DIVIETI DI SORVEGLIANZA SANITARIA

ARTICOLO 41, COMMA 3, D.LGS. N. 81/2008

LE VISITE MEDICHE DI CUI AL COMMA 2 NON POSSONO ESSERE EFFETTUATE:

B) PER ACCERTARE STATI DI GRAVIDANZA;

C) NEGLI ALTRI CASI VIETATI DALLA NORMATIVA VIGENTE

- ART. 55, COMMA 5, LETT. F): DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 2.000 A 6.600 EURO

- ART. 58, COMMA 1, LETT. E): MEDICO COMPETENTE

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 1.000 A 4.000 EURO

ACCERTAMENTI SANITARI

ARTICOLO 5, L. N. 300/1970 (STATUTO DEI LAVORATORI)

SONO VIETATI ACCERTAMENTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO SULLA IDONEITÀ E SULLA INFERMITÀ PER MALATTIA O INFORTUNIO DEL LAVORATORE DIPENDENTE.

IL CONTROLLO DELLE ASSENZE PER INFERMITÀ PUÒ ESSERE EFFETTUATO SOLTANTO ATTRAVERSO I SERVIZI ISPETTIVI DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI COMPETENTI, I QUALI SONO TENUTI A COMPIERLO QUANDO IL DATORE DI LAVORO LO RICHIEDA.

IL DATORE DI LAVORO HA FACOLTÀ DI FAR CONTROLLARE LA IDONEITÀ FISICA DEL LAVORATORE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI ED ISTITUTI SPECIALIZZATI DI DIRITTO PUBBLICO.

SANZIONI

ART. 38 L. N. 300/1970 (STATUTO DEI LAVORATORI)

LE VIOLAZIONI DELL' ART.5 SONO PUNITE, SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO, CON L'AMMENDA DA LIRE 100.000 A LIRE UN MILIONE O CON L'ARRESTO DA 15 GIORNI AD UN ANNO.

NEI CASI PIÙ GRAVI LE PENE DELL'ARRESTO E DELL'AMMENDA SONO APPLICATE CONGIUNTAMENTE.

QUANDO, PER LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL REO, L'AMMENDA STABILITA NEL PRIMO COMMA PUÒ PRESUMERSI INEFFICACE ANCHE SE APPLICATA NEL MASSIMO, IL GIUDICE HA FACOLTÀ DI AUMENTARLA FINO AL QUINTUPLO.

NEI CASI PREVISTI DAL SECONDO COMMA, L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINA LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA PENALE DI CONDANNA NEI MODI STABILITI DALL'[ARTICOLO 36 DEL CODICE PENALE](#)

LE MODALITÀ DELLE VISITE MEDICHE

ARTICOLO 41, COMMA 4, D.LGS. N. 81/2008

LE VISITE MEDICHE DI CUI AL COMMA 2, A CURA E SPESE DEL DATORE DI LAVORO, COMPREDONO GLI ESAMI CLINICI E BIOLOGICI E INDAGINI DIAGNOSTICHE MIRATI AL RISCHIO RITENUTI NECESSARI DAL MEDICO COMPETENTE. NEI CASI ED ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ORDINAMENTO, LE VISITE DI CUI AL COMMA 2, LETTERE A), B), D), E-BIS) E E-TER) SONO ALTRESÌ FINALIZZATE ALLA VERIFICA DI ASSENZA DI CONDIZIONI DI ALCOL DIPENDENZA E DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI.

**GLI ESITI DELLE VISITE MEDICHE
L'ALLEGAZIONE DEGLI ESITI DELLE VISITE
ARTICOLO 41, COMMA 5, D.LGS. N. 81/2008**

GLI ESITI DELLA VISITA MEDICA DEVONO ESSERE ALLEGATI ALLA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO DI CUI ALL'ARTICOLO 25, COMMA 1, LETTERA C), SECONDO I REQUISITI MINIMI CONTENUTI NELL'ALLEGATO 3A E PREDISPOSTA SU FORMATO CARTACEO O INFORMATIZZATO, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 53.

ART. 58, COMMA 1, LETT. E)

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 1.000 A 4.000 EURO

I GIUDIZI RELATIVI ALLA MANSIONE SPECIFICA

ARTICOLO 41, COMMA 6, D.LGS. N. 81/2008

IL MEDICO COMPETENTE, SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELLE VISITE MEDICHE DI CUI AL COMMA 2, ESPRIME UNO DEI SEGUENTI **GIUDIZI RELATIVI ALLA MANSIONE SPECIFICA:**

- a) IDONEITÀ;**
- b) IDONEITÀ PARZIALE, TEMPORANEA O PERMANENTE, CON PRESCRIZIONI O LIMITAZIONI;**
- c) INIDONEITÀ TEMPORANEA;**
- d) INIDONEITÀ PERMANENTE.**

LA FORMA DEL GIUDIZIO DEL MEDICO COMPETENTE

ARTICOLO 41, COMMA 6-BIS, D.LGS. N. 81/2008

NEI CASI DI CUI ALLE LETTERE A), B), C) E D) DEL COMMA 6 IL MEDICO COMPETENTE ESPRIME IL PROPRIO GIUDIZIO PER ISCRITTO DANDO COPIA DEL GIUDIZIO MEDESIMO AL LAVORATORE E AL DATORE DI LAVORO.

ART. 58, COMMA 1, LETT. E)

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 1.000 A 4.000 EURO

**L'OBBLIGO DI INDICARE I LIMITI TEMPORALI DI VALIDITÀ DEL
GIUDIZIO DI INIDONEITÀ TEMPORANEA**

ARTICOLO 41, COMMA 7, D.LGS, N. 81/2008

**NEL CASO DI ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI INIDONEITÀ
TEMPORANEA VANNO PRECISATI I LIMITI TEMPORALI DI
VALIDITÀ**

L'IMPUGNAZIONE DEL GIUDIZIO DEL MEDICO COMPETENTE

ARTICOLO 41, COMMA 9, D.LGS. N, 81/2008

AVVERSO I GIUDIZI DEL MEDICO COMPETENTE, IVI COMPRESI QUELLI FORMULATI IN FASE PREASSUNTIVA, È AMMESSO RICORSO, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI COMUNICAZIONE DEL GIUDIZIO MEDESIMO, ALL'ORGANO DI VIGILANZA TERRITORIALMENTE COMPETENTE CHE DISPONE, DOPO EVENTUALI ULTERIORI ACCERTAMENTI, LA CONFERMA, LA MODIFICA O LA REVOCA DEL GIUDIZIO STESSO

LA FINALITÀ DELLE VISITE MEDICHE

**LA VERIFICA DELL'IDONEITÀ
ALLA MANSIONE SPECIFICA**

UN PO' DI DIRITTO DEL LAVORO

LE MANSIONI

ART. 2103 COD. CIV.

- L'OGGETTO DEL CONTRATTO DI LAVORO**
- L'ATTIVITÀ DEDOTTA NEL CONTRATTO DI LAVORO SOTTO IL VINCOLO DELLA SUBORDINAZIONE**
- L'OGGETTO DELL'OBBLIGAZIONE DI LAVORO CHE SORGE IN CAPO AL LAVORATORE IN BASE AL CONTRATTO DI LAVORO E DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO TRAMITE L'ESERCIZIO DEL POTERE DIRETTIVO DEL DATORE DI LAVORO**
- I COMPITI RICHIESTI AL LAVORATORE E DA LUI ESPLETATI**

IL CONTESTO DEL D.LGS. N. 81/2008

LE MISURE GENERALI DI TUTELA

ART. 15 D.LGS. N. 81/2008

- A) LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA;**
- B) LA PROGRAMMAZIONE DELLA PREVENZIONE, MIRATA AD UN COMPLESSO CHE INTEGRI IN MODO COERENTE NELLA PREVENZIONE LE CONDIZIONI TECNICHE PRODUTTIVE DELL'AZIENDA NONCHÉ L'INFLUENZA DEI FATTORI DELL'AMBIENTE E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO;**
- C) L'ELIMINAZIONE DEI RISCHI E, OVE CIÒ NON SIA POSSIBILE, LA LORO RIDUZIONE AL MINIMO IN RELAZIONE ALLE CONOSCENZE ACQUISITE IN BASE AL PROGRESSO TECNICO;**
- E) LA RIDUZIONE DEI RISCHI ALLA FONTE;**

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

ART. 2, LETT. Q), D.LGS. N 81/2008

VALUTAZIONE GLOBALE E DOCUMENTATA DI TUTTI I RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI PRESENTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE IN CUI ESSI PRESTANO LA PROPRIA ATTIVITÀ, FINALIZZATA AD INDIVIDUARE LE ADEGUATE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE E AD ELABORARE IL PROGRAMMA DELLE MISURE ATTE A GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SALUTE E SICUREZZA

GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI

ART. 20, COMMA 1, D.LGS. N. 81/2008

**OGNI LAVORATORE DEVE PRENDERSI CURA DELLA
PROPRIA SALUTE E SICUREZZA E DI QUELLA DELLE ALTRE
PERSONE PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO, SU CUI
RICADONO GLI EFFETTI DELLE SUE AZIONI O OMISSIONI,
CONFORMEMENTE ALLA SUA FORMAZIONE, ALLE
ISTRUZIONI E AI MEZZI FORNITI DAL DATORE DI LAVORO.**

ART. 2087 COD. CIV.

TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

**L'IMPREDITORE È TENUTO AD ADOTTARE
NELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA LE MISURE CHE, SECONDO
LA PARTICOLARITÀ DEL LAVORO, L'ESPERIENZA E LA
TECNICA, SONO NECESSARIE A TUTELARE L'INTEGRITÀ
FISICA E LA PERSONALITÀ MORALE DEI PRESTATORI DI
LAVORO.**

IL CASO DELL'ALCOL E DELLE DROGHE

ARTICOLO 41, COMMA 4, D.LGS. N. 81/2008

LE VISITE MEDICHE DI CUI AL COMMA 2, A CURA E SPESE DEL DATORE DI LAVORO, COMPREDONO GLI ESAMI CLINICI E BIOLOGICI E INDAGINI DIAGNOSTICHE MIRATI AL RISCHIO RITENUTI NECESSARI DAL MEDICO COMPETENTE.

NEI CASI ED ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ORDINAMENTO, LE VISITE DI CUI AL COMMA 2, LETTERE A), B), D), E-BIS) E E-TER) SONO ALTRESÌ FINALIZZATE ALLA VERIFICA DI ASSENZA DI CONDIZIONI DI ALCOL DIPENDENZA E DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI.

• ((

E ALLORA...

INTERPRETAZIONE LETTERALE ?

O

INTERPRETAZIONE SISTEMATICA ?